



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 31 maggio 2011

Embargo: 1.6.2011 12:00h

PROCEDURA DI RICORSO CENTRALE NUCLEARE MÜHLEBERG

A-667/2010: decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale nella causa diversi ricorrenti contro BKW FMB Energie SA (BKW) e Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) in merito all'abolizione della limitazione temporale della licenza d'esercizio per la centrale nucleare di Mühleberg.

Nella succitata causa, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha emanato il 31 maggio 2011 una decisione incidentale in merito alle richieste di sospensione della procedura di ricorso, di revoca dell'effetto sospensivo dei ricorsi e si è nuovamente pronunciato sulla questione dell'esame degli atti. Il TAF ha respinto sia la domanda di sospensione della procedura inoltrata dai ricorrenti che la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo inoltrata da BKW e ha pure respinto, in larga misura, la richiesta di riconsiderazione dei ricorrenti in merito all'esame degli atti. A questo proposito il TAF ha deciso solamente di revocare la comminatoria, decisa l'8 dicembre 2010, in caso di pubblicazione della perizia TÜVNORD relativa alle crepe del mantello della centrale nucleare di Mühleberg. Questa decisione incidentale del TAF può essere rivista dal Tribunale federale solo a condizioni restrittive.

Con decisione del 17 dicembre 2009 il DATEC ha abolito la limitazione temporale, valida sino alla fine del 2012, della licenza d'esercizio della centrale nucleare di Mühleberg. Diversi ricorrenti hanno interposto ricorso al TAF contro questa decisione. Sulla base della documentazione di sicurezza ricevuta, il TAF si è pronunciato con decisione incidentale dell'8 dicembre 2010 sulla questione dell'esame degli atti. Nella seconda decisione incidentale, del 6 aprile 2011, il TAF ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di messa fuori esercizio temporanea della centrale nucleare di Mühleberg. I ricorrenti hanno inoltrato il 21 marzo 2011 una domanda di sospensione della procedura e una richiesta di riconsiderazione in merito all'esame degli atti. Nella sua presa di posizione del 2 maggio 2011 BKW ha chiesto la revoca dell'effetto sospensivo dei ricorsi.

Il TAF ha respinto la domanda di sospensione della procedura. Esistono certamente delle correlazioni fra le procedure in corso concernenti la centrale nucleare di Mühleberg, e più precisamente tra la procedura di ricorso davanti al TAF, la procedura pendente davanti al DATEC concernente la revoca della licenza d'esercizio e la verifica richiesta dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) per stabilire, se la centrale nucleare di Mühleberg dovrà essere messa fuori esercizio temporaneamente oppure se saranno necessarie misure di potenziamento della sicurezza. A questa verifica si aggiungono le verifiche periodiche effettuate dall'IFSN.

Il gestore della centrale nucleare ha tuttavia un diritto costituzionale a una decisione entro un termine ragionevole. Bisogna, inoltre, tenere conto che le procedure di prima istanza (DATEC, IFSN) dovrebbero richiedere ancora un certo lasso di tempo prima di giungere a una decisione. Le diverse procedure hanno in comune la questione della sicurezza nucleare, della protezione degli impianti e della relativa valutazione dei rischi, ma presentano tuttavia differenze nel metodo e nella portata delle verifiche della sicurezza. Poiché non ci sono delle interferenze dirette in merito ai contenuti con le procedure di prima istanza e poiché si può escludere un'influenza illecita dell'esito della procedura di ricorso sulle altre procedure, non sussiste un motivo sufficiente per sospendere la procedura davanti al TAF.

Il TAF ha pure respinto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo inoltrata da BKW, poiché al momento non c'è un motivo apparente che giustifichi tale misura. Malgrado l'effetto sospensivo nella procedura di ricorso BKW dispone, infatti, di una licenza d'esercizio per la centrale nucleare di Mühleberg valida sino alla fine del 2012. Contrariamente ai timori di BKW la procedura di ricorso davanti al TAF non durerà, allo stato attuale, oltre la fine del 2012, anche perché il TAF ha respinto la richiesta di sospensione della procedura. Inoltre, la sicurezza e l'affidabilità nella pianificazione, a cui mira BKW, saranno date solamente al termine di questa procedura con una sentenza cresciuta in giudicato e alla fine delle procedure relative alla messa fuori esercizio e alla revoca della licenza d'esercizio della centrale nucleare di Mühleberg. Allo stato attuale, BKW non può quindi ottenere dei vantaggi dalla revoca dell'effetto sospensivo.

Infine, il TAF ha respinto la domanda di riconsiderazione relativa all'esame degli atti, poiché gli eventi in Giappone non cambiano di principio la ponderazione degli interessi che il TAF ha effettuato nella decisione incidentale dell'8 dicembre 2010: da un lato gli interessi dei ricorrenti a prendere visione degli atti e dall'altro gli interessi pubblici e quelli privati al mantenimento del segreto. Il TAF ha ritenuto di dover adeguare la ponderazione degli interessi solamente per quanto riguarda la perizia sulle crepe nel mantello del reattore (la cosiddetta perizia TÜVNORD), revocando la comminatoria decisa l'8 dicembre 2010.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch